



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 03/06/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S. 27 aprile 2010, n.142

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Proroga parere di Valutazione di Impatto Ambientale - Prosecuzione coltivazione cava di inerti alluvionali in loc. Mezzarazza, nel Comune di Chieuti (Fg) - Prop. Ditta Saracino Nicola..

L'anno 2010 addì 27 del mese di Aprile in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 10 del 12.01.2007 veniva espresso per il progetto di prosecuzione di coltivazione cava di inerti in loc. Mezzarazza, Fg. 10, particella 4, nel Comune di Chieuti (Fg), proposto dalla ditta Saracino Nicola - Piazza Padre Pio, 8 - Foggia, parere favorevole di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate nello stesso atto e "a condizione che venga acquisita l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale";

VISTO CHE:

- Con nota datata 04.12.2009, pervenuta in data 29.12.2009 e acquisita al prot. n. 841 del 25.01.2010, il proponente richiedeva, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con il predetto provvedimento n.10/2007.

All'uopo l'istante comunicava di aver ottenuto il parere favorevole del Servizio Urbanistico con autorizzazione paesaggistica n. 205 del 26.11.2009 ma di non aver potuto dare inizio ai lavori della cava in oggetto in quanto sprovvista del relativo decreto autorizzativo ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 37/85, in corso di definizione presso il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

Alla richiesta allegava Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale lo stesso richiedente ed il tecnico progettista dell'intervento in oggetto dichiaravano: "... che dal gennaio 2007 non sono intervenute variazioni nella normativa per la tutela paesaggistica introdotta dal P.U.T.T. approvato dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000 per la realizzazione della progettata coltivazione della cava in questione;

- Che non vi sono state modifiche alle reti infrastrutturali limitrofe;
- Che nulla è variato nel quadro geomorfologico e naturalistico della zona;
- Che nulla è variato nelle unità ecosistemiche presenti in sito e nell'uso del suolo;

- Che non vi sono variazioni nella identificazione e stima degli impianti previsti;
- Che, in generale, non vi è alcuna variazione del contesto ambientale nel quale è inserito il progettato intervento di coltivazione.”;

? Tutto ciò premesso, tenuto conto delle motivate ragioni che hanno impedito l’inizio dei lavori dell’intervento proposto, considerato che lo stesso proponente ed il professionista incaricato attestano la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale, acquisita agli atti la Determina del Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale n. 205 del 26.11.2009 concernente l’autorizzazione paesaggistica della cava in questione, si ritiene di poter prorogare per ulteriori tre anni l’efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina Dirigenziale n. 10 del 12.01.2007;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ;

- Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.;

- Preso atto dell’istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

? di prorogare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 10 del 12.01.2007 relativamente al progetto di prosecuzione di coltivazione cava di inerti in loc. Mezzarazza, Fg. 10, particella 4, nel Comune di Chieuti (Fg), proposto dalla ditta Saracino Nicola - Piazza Padre Pio, 8 - Foggia, per un periodo di tre anni a far tempo dalla notifica della sopracitata D.D. n. 10/2007;

- Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché al Servizio Attività Estrattive Regionale, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
